REGOLAMENTO (CE) N. 277/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2004

relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ([2]), in particolare gli articoli 3 e 9d, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.

(2) L'articolo 3a della direttiva 70/524 stabilisce le condizioni per l'autorizzazione comunitaria di un additivo nei mangimi.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione ([3]) l'impiego dell'enzima 3-fitasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 114.94) è già autorizzato a tempo indeterminato per le categorie di animali dei suinetti, dei suini da ingrasso, delle scrofe, dei polli da ingrasso e delle galline ovaiole.

(4) Il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione ([4]) autorizza provvisoriamente tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(5) Nel giugno 2003 nuovi dati sono stati presentati dal produttore a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo additivo per i tacchini da ingrasso.

(6) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione dell'impiego di questo additivo per i tacchini da ingrasso risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.

(7) È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ([5]), modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Enzimi» contenuto nell'allegato è autorizzato ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([2]) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.
([3]) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.
([4]) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.
([5]) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
([6]) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

N. (ovvero n. CE.)	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Unità d'attività per kg di alimento completo			
«Enzimi								
E 1600	3-fitasi EC 3.1.3.8 [Natuphos FTU-8]	Preparato di 3-fitasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 114.94) avente un'attività minima di: Solido: 5 000 FTU (1)/g Liquido: 5 000 FTU/ml	Tacchini da ingrasso	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500 FTU. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

(1) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.»